

DELIBERAZIONE ASSUNTA DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI (C.N.O.P.) IL 23 APRILE 2005

Il C.N.O.P., riunito in Roma il 23 aprile 2005

Esaminate le problematiche concernenti l'ECM in relazione alla Professione di Psicologo;

Premesso che:

- Il Codice deontologico degli Psicologi Italiani, approvato ai sensi della L.56/89, Capo I, all'Art. 5 così recita: “ Lo Psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera...”;
- Il Consiglio Nazionale dell'Ordine – art. 28, L. 56/89, comma 6, lett. f), - “esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale”;
- L'obbligo all'aggiornamento per tutti gli Psicologi deriva innanzitutto dal Codice Deontologico, e, solo per i dipendenti e/o convenzionati del S.S.N. e/o della Sanità privata accreditata, anche dagli artt. 16 bis e 16 ter del decreto legislativo 501/92 e succ. modif.;

Si rilevano le seguenti criticità per il settore della libera professione:

- Le Agenzie formative delle Aziende Sanitarie locali organizzano vari eventi formativi gratuiti rivolti ai dipendenti e convenzionati. I liberi professionisti e/o dipendenti da strutture private accreditate non possono di norma accedere a tali eventi e sarebbero conseguentemente costretti a provvedere all'acquisizione dei crediti essenzialmente a proprie spese;
- La completa estensione dell'obbligo di partecipazione al programma E.C.M. ai liberi professionisti, inoltre, necessita preventivamente della individuazione delle prestazioni e delle aree professionali sanitarie e non specificatamente sanitarie, queste ultime evidentemente non soggette all'obbligo formativo E.C.M..

Si auspica pertanto che:

- Al fine di dirimere la controversia relativa all'eventuale estensione dell'obbligo di partecipazione al programma E.C.M. anche a Psicologi esercitanti unicamente attività libero-professionale, la Sezione “Ordini e Collegi Professionali” della Commissione Nazionale ECM in collaborazione con il C.N.O.P. proceda ad una precisa individuazione ed elencazione delle prestazioni professionali sanitarie effettuate dagli Psicologi;
- Ogni eventuale estensione dell'obbligo di partecipazione al programma E.C.M. anche a Psicologi esercitanti unicamente attività libero-professionale sia comunque limitata a Collegi esercitanti attività sanitaria;
- Per gli Psicologi esercenti attività libero-professionali in aree non sanitarie, il CNOP attivi sistemi di gestione e assegnazione di crediti formativi nonché di verifica degli eventi specifici per tali aree, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 del Codice deontologico in materia di aggiornamento.